

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. del In vigore dal

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo. A tal fine la Civica Amministrazione:

- promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale;
- promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastrici, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica. Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta ferma la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i.

**ART. 2
DIVIETI GENERALI**

È fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;
- 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
- 3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in spazi, comunque, non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento;
- 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso;
- 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l'addestramento;
- 6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
- 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori;
- 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;

- 9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario;
- 10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività;
- 11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale;
- 12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali.
- 13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
- 14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.
- 15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.
- 16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.
- 17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.
- 18) l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza.
- 19) l'uso del collare a strozzo con le punte interne.
- 20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce.
- 21) di detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale.

ART. 3

DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

È fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio.

ART. 4

COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici - Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di

Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;

- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:

a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale;

b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione;

- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;

TITOLO II FAUNA DOMESTICA E D'AFFEZIONE

ART. 5 DEFINIZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.

ART. 6 DETTENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI

Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:

a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;

b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;

c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;

d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;

e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;

f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

È consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale. Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste nel presente regolamento. Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore. I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al

vicinato. Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare.

ART. 7

DETEZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito. In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

ART. 8

DETEZIONE DI EQUIDI

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche. È fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta. Prescrizioni per la detenzione degli equidi:

- a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.
 - b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza.
 - c) la pulizia della mangiatoia e dell'abbeveratoio deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
 - d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.
 - e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.
 - f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato.
 - g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.
 - h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.
 - i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.
 - l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.
 - m) gli zoccoli degli equidi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.
 - n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
 - o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
 - p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.
- Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:
- superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.
 - Misure inferiori sono consentite per:
 - 1) ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30

- 2) asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00
- 3) cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- 4) asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00

Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, all'ASL che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

ART. 9

ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI

Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 2 Savonese, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre, dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti. Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:

- a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
- b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.

Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

ART. 10

BUONA TENUTA

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione. Il privato cittadino deve:

1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
2. in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina.
3. assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.
4. assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore.
5. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale.

7. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
8. sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio, anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

ART. 11

CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI

Ai fini del presente regolamento si definisce "concentramento di cani e gatti" la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti. Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL 2 Savonese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.

ART. 12

COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, al competente ufficio ASL. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al 112 che provvederà al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni. I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico. Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione al 112. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:

- a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;
- b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.

Chiunque richieda l'affidamento di un animale al Comune o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente. Il Comune favorisce, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento, nonché pubblicazione all'albo pretorio online.

ART. 13

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA

Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, il Sindaco, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di

inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, il Comune, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

ART. 14

CONDUZIONE DEI CANI

ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune, di cui ai successivi commi. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale, comunque, da impedire ai cani di mordere. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi pubblici, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi. È vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dal Comune. È vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole se non accompagnati e muniti di guinzaglio e museruola. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dal Comune che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici. Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani. In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose. Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

ART. 15

CONDUZIONE DEI CANI

E ALTRI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola se previsto. È consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico. È vietato l'accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di museruola se di media o grossa taglia. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.

ART. 16

OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a minori, persona inesperta o inidonea, ovvero

condurli in luoghi inidonei al loro benessere. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

ART. 17

CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE

Possono circolare in luogo pubblico senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle Forze Armate e dell'Ordine quando utilizzati per motivi servizio.

La conduzione dei cani da caccia, durante l'esercizio venatorio e l'addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

ART. 18

CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI E DIVERSAMENTE ABILI

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti alla circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al servizio di non vedenti, ipovedenti e al servizio di persone diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

ART. 19

DETTENZIONE DI CANI DA GUARDIA.

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 20

DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

Le recinzioni della proprietà privata, confinanti con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.

ART. 21

DETTENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare:

- a) l'areazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ART. 22

SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto. È consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua. È vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private. La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di

alcune specie animali, che saranno dotate di idonea cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

ART. 23

CATTURA CANI E GATTI IN LUOGHI PUBBLICI

Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L.:

- a) i cani vaganti sul territorio comunale;
- b) i cani inselvatichiti o randagi;

I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero. Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo. Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.S.L. e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.

ART. 24

AREE DI PROTEZIONE

Il Comune, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati a degenza e cura. Tali aree e/o spazi di protezione, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi. La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione ad individuazione specifica. I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dagli Uffici comunali preposti alla tutela degli animali. Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità ritenute più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie. Al termine dei lavori ritenute le colonie, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

ART. 25

PROTEZIONE DEI GATTI

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat". Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi. Si definisce oasi felina un'area inserita in un habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, laddove possibile fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedano al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo. Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile

collocare manufatti definiti dal P.U.C. “diversi dagli edifici” con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L’oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, laddove possibile predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell’area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all’effettuazione di interventi di contenimento delle nascite. Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici. È fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. È fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria. La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alle singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegno al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi. La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani.

ART. 26

AFFIDO/ADOZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

La Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l’affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale. A tal fine sono verranno attuate iniziative di informazione per incentivare l’affido/adozione degli animali d’affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi. La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna:

- forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all’educazione sull’etologia animale, per l’attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione (televisione e/o radio locali) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni;
- l’informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.

ART. 27

SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA

La Civica Amministrazione può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale. La Civica Amministrazione favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.

ART. 28

INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative alla rete di emergenza veterinaria e al suo funzionamento, verranno inseriti sul sito istituzionale comunale.

TITOLO III STRUTTURE PRIVATE

ART. 29

TOELETTATURE PER ANIMALI

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura. Analogamente le toelettature “fai da te” e le toelettature “self-service”, ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti al lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.

ART. 30

VENDITA ANIMALI VIVI

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamenti di competenza, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni 18. I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti. Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi. Sostenere l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.

ART. 31

GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI

Gli uccelli potranno essere detenuti unicamente nel rispetto della vigente normativa in materia e nel rispetto della salute dei volatili.

ART. 32

TERRARI PER SERPENTI

I serpenti potranno essere detenuti unicamente nel rispetto della vigente normativa in materia e nel rispetto della salute dei rettili.

ART. 33

VENDITA E/O ALLEVAMENTO ANIMALI ESOTICI

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto, anche alle disposizioni del presente regolamento. La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

ART.34

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall'A.S.L., a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima. L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla C.C.I.A.A., nonché in possesso di partita IVA. Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno quindi essere assicurate:

- a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna;
- b) riparo idoneo dal vento;
- c) riparo idoneo da pioggia, grandine, neve;
- d) areazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione;
- e) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
- f) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza;

Presso l'esercizio commerciale ambulante deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti all'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato. Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti. Le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 35

COMMERCIALIZZAZIONE DI CROSTACEI VIVI AD USO ALIMENTARE

I crostacei potranno essere detenuti unicamente nel rispetto della vigente normativa in materia e nel rispetto della salute dell'animale. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari.

- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua.
- c) La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.

TITOLO IV FAUNA SELVATICA

ART. 36 FAUNA SELVATICA

Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Comune favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei sono vietati, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi.

TITOLO V FAUNA ESOTICA

ART. 37 DETENZIONE DI FAUNA ESOTICA

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i. , ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento. Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

ART. 38 TARTARUGHE ACQUATICHE

È fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, ha facoltà di attivare un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente. Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale. È consentita la vendita delle tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso ed unitamente ad un foglio informativo

indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

ART. 39 SPECIE ALLOCTONE LIBERE

Il comune promuove programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private. Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

TITOLO VI FAUNA CRITICA

ART. 40 POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA Var. domestica

È vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali. Al fine della tutela del benessere degli animali il Comune potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite. Il Comune potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi. Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e il Comune che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.

ART. 41 POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI E/O ALTRI SPECIE CRITICHE

In riferimento alla presenza di Muridi e/o Artropodi il Comune promuove concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale. È fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di "Rat Proofing" quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante delle intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.

È fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi

dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici comunali. Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco. Negli interventi edilizi (demolizioni e scavi) compresi quelli di rottura suolo, deve essere verificata con il competente Ufficio Comunale la necessità di derattizzazione dei luoghi preventiva e successiva, attraverso la presentazione di un piano formulato da Ditta del Settore. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. È obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti. È fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente a produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante. È fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 42

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari il Comune per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori del Comune coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti. Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc). Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

ART. 43

INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI

Il Comune promuove azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l'affido di animali, che altrimenti vivrebbero comunque in stato di cattività.

ART. 44

VIGILANZA

Sono incaricati dei controlli sull'osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

ART. 45 SANZIONI

Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.16 della L. 689/1981. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della L.689/1981, come modificato dalla L. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste si intende raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.

ART. 46 NORME FINALI E TRANSITORIE

Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà demandate ai Comuni dalle seguenti normative:

- DPR 616/ del 24.7.1977;
- D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni;
- DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977) che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico;
- Ordinanza del Sindaco n°880 del 29.7.1988 (Norme contro il maltrattamento degli animali);
- Legge 874 del 19.12.1975;
- Convenzione di Berna del 19.9.1979;
- Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche;
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;
- D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;
- D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo) e circolare n. 9 del 10.3. 92 del Ministro della Sanità;
- Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale;
- Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica);
- Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme reg.li sulla tutela della fauna selvatica);
- D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione;
- Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria;
- Legge Regionale n. 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);
- Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali);
- DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
- Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni ;
- Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
- D.lgs 174/2000 sull'uso dei biocidi s.mi.;
- Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;
- Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981;
- Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche;
- I Regolamenti Comunali vigenti.

GLOSSARIO

Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine.

Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo.

Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle.

Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendosi popolazioni che si autosostentano.

Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo.

Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante.

Biodiversità: Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali, interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo.

Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi.

Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita una popolazione animale o vegetale o una biocenosi.

Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache.

Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo.

Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei rapporti fra loro e con l'ambiente.

Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal punto di vista chimico e fisico.

Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini.

Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti.

No Target (animale -): non oggetto di interesse.

Target (animale -): oggetto di interesse.

Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi.

Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile, eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture.

Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell'uomo o introdotto dall'uomo in un habitat estraneo a quello di origine.

BIBLIOGRAFIA

Dizionario Hoepli (www.hoepli.it)

Enciclopedia Treccani (www.treccani.it)

Wikipedia (www.wikipedia.it)

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento - pag. 1
- Art. 2 Divieti Generali - pag. 1
- Art. 3 Divieto di accattonaggio con utilizzo di animali - pag. 2
- Art. 4 Collaborazioni con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali - pag. 2

TITOLO II – FAUNA DOMESTICA E D’AFFEZIONE

- Art. 5 Definizione di animali di affezione e domestici - pag. 3
- Art. 6 Detenzione di animali d’affezione e domestici - pag. 3
- Art. 7 Detenzione di animali da cortile - pag. 4
- Art. 8 Detenzione di equidi - pag. 4
- Art. 9 Allevamenti di cani e gatti - pag. 5
- Art. 10 Buona tenuta - pag. 5
- Art. 11 Concentramento di cani e gatti - pag. 6
- Art. 12 Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d’affezione - pag. 6
- Art. 13 Sequestro amministrativo e confisca pag. 6
- Art. 14 Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico - pag. 7
- Art. 15 Conduzione dei cani ed altri animali d’affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici ed in locali adibiti ad attività commerciali - pag. 7
- Art. 16 Omessa custodia di cani ed altri animali - pag. 7
- Art. 17 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate - pag. 8
- Art. 18 Conduzione dei cani adibiti a non vedenti, ipovedenti e diversamente abili - pag. 8
- Art. 19 Detenzione di cani da guardia - pag. 8
- Art. 20 Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata - pag. 8
- Art. 21 Detenzione di cani ed altri animali d’affezione su autoveicoli - pag. 8
- Art. 22 Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato - pag. 8
- Art. 23 Cattura cani in luoghi pubblici - pag. 9
- Art. 24 Aree di protezione - pag. 9
- Art. 25 Protezione dei gatti - pag. 9
- Art. 26 Affidamento degli animali d’affezione - pag. 10
- Art. 27 Servizio di emergenza veterinaria - pag. 10
- Art. 28 Informativa alla cittadinanza - pag. 10

TITOLO III – STRUTTURE PRIVATE

- Art. 29 Toelettature per animali - pag. 11
- Art. 30 Vendita animali vivi - pag. 11
- Art. 31 Gabbie/Voliere per volatili - pag. 11
- Art. 32 Terrari per serpenti - pag. 11
- Art. 33 Vendita e/o allevamenti animali esotici - pag. 11
- Art. 34 Mostre, Fiere, esplosioni e Serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio Cittadino - pag. 12
- Art. 35 Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare - pag. 12

TITOLO IV – FAUNA SELVATICA

- Art. 36 Fauna selvatica - pag. 13

TITOLO V – FAUNA ESOTICA

- Art. 37 Detenzione di fauna esotica - pag. 13
- Art. 38 Tartarughe acquatiche - pag. 13
- Art. 39 Specie alloctone libere - pag. 14

TITOLO VI – FAUNA CRITICA

Art. 40 Popolazione di *Columba livia* var. domestica - pag. 14

Art. 41 Popolazione di muridi e/o artropodi e/o altre specie critiche - pag. 14

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 42 Tutela della biodiversità in ambito cittadino - pag. 15

Art. 43 Interazione terapeutica con animali - pag. 15

Art. 44 Vigilanza - pag. 15

Art. 45 Sanzioni - pag. 16

Art. 46 Norme finali e transitorie - pag. 16

Legislazioni di riferimento - pag. 17

Glossario - pag. 18

Bibliografia - pag. 19